SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 maggio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

CIRCOLARI

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 30 marzo 1998, n. **155.**

Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n 1378, che disciplina gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, concernente l'ordinamento della professione di assistente sociale ed in particolare l'art. 2 che prevede l'abilitazione professionale conseguita mediante l'esame di Stato;

Visto l'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 23 ottobre 1997;

Udito il parere del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 febbraio 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 535\III.6 del 17 marzo 1998);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il diploma universitario in servizio sociale è titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di assistente sociale.

Art. 2.

1. Ciascuna commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è composta dal presidente e da quattro membri.

2. Il presidente viene nominato fra i professori universitari ordinari, straordinari e associati, di ruolo, fuori ruolo o a riposo di discipline afferenti alle aree previste dall'ordinamento didattico del diploma universitario in servizio sociale.

3. I membri vengono scelti da quattro terne, designate dal Consiglio dell'ordine professionale degli assistenti sociali competente per territorio, composte da persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori ordinari, straordinari e associati di ruolo, fuori ruolo od a riposo e ricercatori confermati afferenti ad aree scientifico-disciplinari relative all'ordinamento didattico del diploma universitario in servizio sociale;

b) professori a contratto per materie professionali, inerenti le discipline dell'area di servizio sociale;

c) liberi professionisti iscritti all'albo degli assistenti sociali con non meno di cinque anni di esercizio professionale ai quali non siano state applicate sanzioni disciplinari;

d) assistenti sociali dipendenti da pubbliche amministrazioni inquadrati da non meno di cinque anni in un profilo professionale che comprenda almeno una delle attività di cui all'art. 1 della legge 23 marzo 1993, n. 84, ai quali non siano state applicate sanzioni disciplinari da parte dell'amministrazione di appartenenza, né da parte dell'ordine professionale cui siano eventualmente iscritti.

4. Fino a quando non vi siano liberi professionisti che abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione all'albo, i competenti consigli possono designare, quali membri delle terne, assistenti sociali iscritti all'albo ai sensi dell'art. 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84.

5. Per ciascuna commissione sono nominati anche i membri supplenti in numero almeno pari alla metà dei membri effettivi, scegliendo dalle stesse terne fornite dagli ordini. È altresì nominato un presidente supplente tra i professori aventi i requisiti di cui al comma 2.

Art. 3.

1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale consistono in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale.

2. La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale: teoria e metodi del servizio sociale con esplicito riferi-

mento ai suoi principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali, politica sociale, organizzazione del servizio sociale.

3. La commissione propone tre temi tra i quali viene sorteggiato quello da svolgere.

4. Il tempo massimo per la prova scritta è stabilito in cinque ore.

5. Per gli elaborati delle prove scritte dovrà essere garantito l'anonimato dei candidati mediante l'obbligo di deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste chiuse e sigillate non trasparenti, con le generalità del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata.

6. La prova orale consiste in una discussione individuale riguardante l'elaborato scritto e argomenti teorico-pratici relativi all'attività svolta durante il tirocinio professionale nonché i relativi riferimenti istituzionali e legislativi.

7. La prova pratica consiste nell'analisi, nella discussione e nella formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione.

8. Sono ammessi alla prova orale quei candidati che abbiano raggiunto i sei decimi del voto sia nella prova scritta che in quella pratica.

9. La commissione delibera al termine di ciascuna prova orale e pratica assegnando i voti di merito.

10. Il candidato ottiene l'idoneità quando ha conseguito almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove previste.

11. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo derivante dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

Art. 4.

1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di assistente sociale hanno luogo ogni anno in due sessioni. Le due sessioni sono indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che indica le sedi di esame scegliendole tra le città sedi di università o istituti di istruzione universitaria con diplomi universitari in servizio sociale, previo parere del Consiglio universitario nazionale.

2. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.

3. La data di inizio degli esami di Stato è stabilita per tutte le sedi e per ciascuna sessione con la stessa ordinanza ministeriale.

4. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo versati.

Art. 5.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 marzo 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 45

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

— Il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concerne: «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore».

— La legge 8 dicembre 1956, n. 1378, prevede: «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».

— Il decreto ministeriale del 9 settembre 1957 reca: «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84 (Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale), prevede che:

«Art. 2 *(Requisiti per l'esercizio della professione).* — 1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in pos-

sesso del diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'art. 3 della presente legge.

2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1».

— Il testo del comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:

«25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1 della già citata legge 23 marzo 1993, n. 84, è il seguente:

«Art. 1 *(Professione di assistente sociale).* — 1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.

3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale».

— Per il testo dell'art. 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il titolo del decreto ministeriale 9 settembre 1957 si veda nelle note alle premesse.

98G0204

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici P.R.A. e U.P.E. di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 10/71/98 del 13 marzo 1998 con la quale il procuratore generale della Repubblica di Firenze ha comunicato il mancato funzionamento degli uffici provinciali P.R.A. e U.P.E. di Prato per assemblea sindacale indetta dal personale nel giorno 11 marzo 1998 e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici P.R.A. e U.P.E. di Prato è accertato nel giorno 11 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 11 maggio 1998

Il direttore regionale: FIORENZA

98A4302

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 maggio 1998.

Autorizzazione al Consorzio tra Autostrade, Bell Canada, Distacom, Cofiri e Partners per la telefonia mobile all'esercizio sperimentale del servizio di comunicazione numerica DCS 1800.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, che ha approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto il decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, che ha dettato disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 29, recante disposizioni urgenti nel settore delle comunicazioni radiomobili, ed in particolare il comma 2 dell'art. 1 riguardante l'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 marzo 1998 recante modifiche dell'utilizzazione di alcune bande di frequenza dello spettro radioelettrico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Considerato che il Ministero della difesa con nota del 19 agosto 1997 ha dato la possibilità di utilizzare per le zone di Milano e Roma talune sottobande;

Considerato che il Consorzio tra Autostrade, Bell Canada, Distacom, Cofiri e Partners per la Telefonia Mobile ha presentato domanda di partecipazione alla gara di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115;

Vista la richiesta avanzata dallo stesso Consorzio tra Autostrade, Bell Canada, Distacom, Cofiri e Partners per la Telefonia Mobile per essere autorizzato all'esercizio sperimentale del servizio DCS 1800;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Consorzio tra Autostrade, Bell Canada, Distacom, Cofiri e Partners per a Telefonia Mobile sono assegnate, per l'esercizio sperimentale del servizio di comunicazione numerica DCS 1800, due bande di frequenze di 2,0 MHz per 10 canali radio bidirezionali e precisamente dal canale 849 al canale 858 inclusi, corrispondenti a frequenze 1777,5-1779,5 MHz e 1872-1874,5 MHz nella zona di Roma, e dal canale 748 al canale 753 inclusi, corrispondenti a frequenze 1757,3 - 1758,5 MHz e 1852,3 - 1853,5 MHz, e dal canale 859 al canale 862 inclusi, corrispondenti a frequenze 1779,5 - 1780,3 MHz e 1874,5 - 1875,3 MHz, nella zona di Milano.

Art. 2.

1. La sperimentazione è limitata al periodo previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 1997, n. 455, citato nelle premesse e con una utenza massima di 3000 unità.

2. Il Consorzio tra Autostrade, Bell Canada, Distacom, Cofiri e Partners per la Telefonia Mobile si impegna a fornire entro quindici giorni dalla data del presente decreto gli elenchi dettagliati dei siti delle stazioni radio base, con le relative caratteristiche tecniche, e dell'utenza sperimentale.

3. Il Consorzio tra Autostrade, Bell Canada, Distacom, Cofiri e Partners per la Telefonia Mobile si impegna a non commercializzare il servizio durante la fase di sperimentazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 1998

Il Ministro: MACCANICO

98A4304

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 maggio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «C.T.S.», in Benevento.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n.59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del Codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 4 marzo 1998;

Decreta

lo scioglimento della seguente società cooperativa, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «C.T.S.», con sede in Benevento, contrada Olivola, s.s. 88, km 73, costituita in data 28 settembre 1989, con atto notaio Caruso Tommaso, repertorio n. 23663, registro società n. 4302, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1269/244132.

Benevento, 5 maggio 1998

Il direttore: MORANTE

98A4300

DECRETO 5 maggio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n.59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - con il quale è stato demandato alla Direzione provinciale del lavoro la adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti di cui all'art. 2544 del codice civile;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 1998;

Decreta

lo scioglimento delle seguenti società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Ravanignazia Tabacchi», con sede in Paduli, contrada Saglieta, costituita in data 2 agosto 1971, con atto notaio Mario Maiatico, repertorio n. 23251/16505, registro società n. 761, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 417/116146;

2) società cooperativa «Cooperativa di servizi tecnici campani» (già coop.va «Tecnici Campani»), con sede in Benevento, via dei Mulini (già C.so Garibaldi n. 8), costituita in data 23 febbraio 1981, con atto notaio Luigi Annibale Covone, repertorio n. 2847, registro società n. 1718, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 856/182623;

3) società cooperativa «Pollice Verde», con sede in Benevento, via Mattei n. 17, costituita in data 19 ottobre 1984, con atto notaio Barricelli Giovanni, repertorio n. 140034, registro società n. 2457, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 1011/208179;

4) società cooperativa «Progetto 2000», con sede in Fragneto Monforte (Benevento), via Venezia n. 23, costituita in data 16 gennaio 1984, con atto notaio Iannella Mario, repertorio n. 129650, registro società n. 2280, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 982/203096;

5) società cooperativa «CO.A.T.E.», con sede in Amorosi (Benevento), via Cavarena n. 23, costituita in data 25 ottobre 1983, con atto notaio Maria Luisa D'Anna, repertorio n. 1047, registro società n. 2257, tribunale di Benevento, posizione B.U.S.C. n. 980/202793.

Benevento, 5 maggio 1998

Il direttore: MORANTE

98A4301

DECRETO 5 maggio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Miralago Cave - Società cooperativa a r.l.», in Minucciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 27 febbraio 1998 nei confronti della società cooperativa «Miralago Cave - Società cooperativa a r.l.», con sede in Minucciano, frazione Gramolazzo, loc. Cantiere (Lucca), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Miralago Cave - Società cooperativa a r.l.», con sede in Minucciano, frazione Gramolazzo, località Cantiere (Lucca), costituita per rogito notaio dott. Giampiero Petteruti in data 31 maggio 1990, repertorio n. 29593, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Luca Turchi, nato a Siena il 25 luglio 1967, residente in Castelnuovo Berardenga (Siena), con studio in piazza Amendola n. 3 - Siena, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A4303

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 9 dicembre 1997.

Sospensione per l'anno scolastico 1998-99 delle procedure di nuovi riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno e istituzione dei corsi di alta qualificazione in materia di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. (Ordinanza n. 782).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, che pur facendo salve le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1975, n. 970, fino alla prima applicazione dell'art. 9 della legge del 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, reca tra l'altro nuove disposizioni per la formazione iniziale dei docenti curricolari e di sostegno, nonché nuove disposizioni per le attività di sostegno in istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, sulle misure di razionalizzazione della spesa pubblica e in particolare l'art. 1, comma 75, concernente l'obbligo di istituzione, per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in esubero rispetto alle dotazioni organiche provinciali, di corsi intensivi finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l'attività di sostegno all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 maggio 1996, n. 169, prot. n. 1989, registrata alla Corte dei conti il 17 maggio 1996, registro n. 1, foglio n. 128, con la quale è stata disciplinata l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per insegnanti impegnati nelle attività di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap, ed in particolare l'art. 30, comma 2, concernente la possibilità di introdurre modifiche o integrazioni al testo dell'ordinanza ministeriale medesima entro il 10 dicembre di ciascun anno;

Visto il decreto interministeriale del 12 ottobre 1995, n. 326, concernente i compensi spettanti al personale della scuola per le iniziative di aggiornamento e di formazione;

Vista l'ordinanza ministeriale 17 marzo 1997, n. 185, registrata alla Corte dei conti il 21 aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 102, con la quale, in attesa dell'emanazione della disciplina transitoria relativa alla fase di prima applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 470 e n. 471, sono state sospese — per l'anno scolastico 1997-98 — le procedure di nuovi riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno di cui all'ordinanza ministeriale 6 maggio 1996, n. 169;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1997, con il quale è stato ricostituito l'Osservatorio permanente per l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap;

Visto il verbale della riunione del comitato tecnico del citato osservatorio permanente per l'integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap svoltasi il giorno 18 novembre 1997 nel quale è stata esaminata la questione dei corsi di alta specificità;

Considerato che permanendo le condizioni che hanno dato luogo all'emanazione della sopra citata ordinanza ministeriale n. 185/97, si ritiene necessario, nell'attuale fase transitoria, dare prioritaria applicazione alle disposizioni della precitata legge n. 662/1996, al fine di assicurare una più ampia mobilità del personale docente anche con riguardo ai posti per l'attività di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap;

Considerata l'opportunità di disciplinare più puntualmente i corsi di cui all'art. 29 dell'ordinanza ministeriale n. 169/96;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 4 dicembre 1997;

Ordina:

Art. 1.

1. In attesa dell'emanazione della disciplina transitoria relativa alla fase di prima applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 470 e n. 471, concernenti la formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti, sono sospese su tutto il territorio nazionale, anche per l'anno scolastico 1998/99, le procedure di nuovi riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione (biennali e annuali di riconversione e per sezione diversa) previsti dall'ordinanza ministeriale n. 169/96 per gli insegnanti di sostegno.

Art. 2.

1. In applicazione dell'art. 14 della legge n. 104/1992 e al fine della piena attuazione del processo di integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, l'art. 29 dell'ordinanza ministeriale n. 169/96, registrata alla Corte dei conti il 17 maggio 1996, registro n. 1, foglio n. 128, è così modificato:

«per far fronte a specifiche esigenze di acquisizione di tecniche di comunicazione per non udenti e per non vedenti, ovvero di particolari strategie e tecniche pedagogico-didattiche mirate in particolare all'integrazione degli alunni in situazione di handicap mentale, possono essere istituiti corsi di alta qualificazione destinati al personale docente con rapporto a tempo indeterminato, già in possesso del titolo di specializzazione per le attività di sostegno all'integrazione degli alunni in situazione di handicap».

2. I corsi di alta qualificazione sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sulla base

delle richieste presentate dai provveditorati agli studi e sentito l'Osservatorio permanente per l'handicap operante presso questo Ministero.

Le richieste formulate dai provveditori agli studi, sentiti i GLIP, sono presentate al Ministero della pubblica istruzione — Ufficio studi e programmazione — secondo le modalità fissate con apposita circolare ministeriale.

Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse del territorio e di integrarle, la gestione dei corsi è affidata a istituzioni scolastiche statali che abbiano le risorse professionali e strumentali necessarie. Esse possono avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della consulenza, delle strutture, dei materiali e dell'apporto tecnico-scientifico di università, centri di ricerca, associazioni ed enti pubblici e privati in possesso di specifiche competenze.

3. Ogni corso prevede la partecipazione di non meno di venti e non più di trenta corsisti.

L'ammissione al corso è disposta dal competente provveditore agli studi, secondo criteri da stabilirsi in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni sindacali.

4. I corsi di alta qualificazione — che devono essere strutturati in moduli non consecutivi — hanno di regola la durata di ottanta ore da svolgersi nell'arco di un anno scolastico. I moduli in cui si articolano i corsi devono essere intervallati da attività di programmazione collegiali e da attività didattiche in classe con alunni in situazione di handicap, svolti nella scuola di servizio.

5. I corsi si concludono con la discussione — alla presenza della commissione composta dal direttore del corso e da due docenti — di una tesi di carattere applicativo sugli argomenti trattati nel corso e sugli aspetti più significativi dell'esperienza diretta. Possono discutere la tesi i corsisti che abbiano frequentato il corso per non meno di sessanta ore. Non sono previsti recuperi per le eventuali assenze dei corsisti.

Al termine del corso il direttore rilascia un attestato di frequenza con profitto.

6. Il monitoraggio dei corsi è curato da questo Ministero — Ufficio studi e programmazione — sulla base delle indicazioni dell'Osservatorio permanente per l'handicap.

7. Le spese relative al funzionamento dei suddetti corsi gravano sul capitolo 1151 del bilancio di questo Ministero, concernente la formazione dei docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap, per ciascuno degli esercizi finanziari in cui viene attuato il piano dei corsi di alta qualificazione.

La presente ordinanza è sottoposta al controllo di legge.

Roma, 9 dicembre 1997

Il Ministro: BERLINGUER

Registrata alla Corte dei conti il 2 aprile 1998
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 54

98A4305

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per posa di un serbatoio G.P.L., da parte della sig.ra Favier Liliana Maria. (Deliberazione n. VI/35007).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Tirano (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per posa di un serbatoio G.P.L.;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tirano (Sondrio), foglio n. 79, mappale n. 432, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per posa di un serbatoio G.P.L.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4260

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Corteno Golgi dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo tratto di strada interpoderale in prosecuzione di un tratto già esistente in località «Ronchi di Santicolo», da parte del sig. Rodondi Luigi. (Deliberazione n. VI/35008).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Corteno Golgi (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di un nuovo tratto di strada interpoderale in prosecuzione di un tratto già esistente in località «Ronchi di Santicolo», da parte del sig. Rodondi Luigi;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Corteno Golgi (Brescia), foglio n. 66, mappali numeri 191, 192, 193, 202, 207, 210, 212, 214, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovo tratto di strada interpoderale in prosecuzione di un tratto già esistente in località «Ronchi di Santicolo»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4261

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Edolo dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di una strada agro-silvo-pastorale in località Stadolino, da parte del sig. Clementi Clemente. (Deliberazione n. VI/35009).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 novembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Edolo (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la costruzione di una strada agro-silvo-pastorale in località Stadolino;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non

sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Edolo (Brescia), foglio n. 39, mappali numeri 111, 109, 91, 92, 93, 95, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la costruzione di una strada agro-silvo-pastorale in località Stadolino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4262

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ripristino viabilità della strada Valpaghera, da parte dell'amministrazione comunale stessa. (Deliberazione n. VI/35010).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 settembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dell'amministrazione comunale di Monno (Brescia) per la realizzazione di ripristino viabilità della strada Valpaghera;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), foglio n. 23, mappale n. 63, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ripristino viabilità della strada Valpaghera, da parte dell'amministrazione comunale di Monno;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4263

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Tresivio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di costruzione linea elettrica a 0,4 kv in cavo aereo e interrato, da parte dell'Enel. (Deliberazione n. VI/35011).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 settembre 1997 è pervenuta l'istanza da parte dell'Enel di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di costruzione linea elettrica a 0,4 kv in cavo aereo e interrato;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non

sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Tresivio (Sondrio), foglio n. 8, mappali numeri 884, 56, 125, 126, 138, 139, 142, 143, 164, 163, 168, 885, 886, 189, 190 e 336, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di costruzione linea elettrica a 0,4 kv in cavo aereo e interrato, da parte dell'Enel;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4264

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Castelveccana dall'ambito territoriale n. 1, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di «Percorso vita», da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/35012).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Castelveccana (Varese), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del comune di Castelveccana (Varese) per la realizzazione di «Percorso vita»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 1, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Castelveccana (Varese), mappali numeri 2214, 2315, 2873, dall'ambito territoriale n. 1) individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di «Percorso vita»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 1, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4265

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento fabbricato rurale - località Alpe Laghetti, da parte della sig.ra Scaramellini Antonietta. (Deliberazione n. VI/35013).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 2 dicembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte della sig.ra Scaramellini Antonietta per la realizzazione di ampliamento fabbricato rurale - località Alpe Laghetti;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non

sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 33 mappale numeri 63, 74, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento fabbricato rurale, da parte della sig.ra Scaramellini Antonietta;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4266

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Rettifica della deliberazione della giunta regionale n. 19110 dell'11 ottobre 1986 avente come oggetto «Stralcio delle aree ubicate nei comuni di Madesimo, Piuro, Campodolcino (Sondrio) dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il potenziamento del "Polo sciistico Vallespluga", da parte della comunità montana Valchiavenna». (Deliberazione n. VI/35014).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 19110 dell'11 ottobre 1996, con la quale si approvava lo stralcio delle aree ubicate nei comuni di Madesimo, Piuro, Campodolcino (Sondrio), dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il potenziamento del "Polo sciistico Vallespluga", da parte della Comunità montana Valchiavenna».

Visto che nella suddetta deliberazione n. 19110 dell'11 ottobre 1996 per mero errore materiale, anziché indicare l'ambito territoriale n. 3 è stato indicato l'ambito territoriale n. 2;

Considerato che l'esatta richiesta di stralcio dell'ambito territoriale è quello riferito al n. 3;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica del suddetto errore materiale, contenuto nella deliberazione della giunta regionale n. 19110 dell'11 ottobre 1986;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di rettificare la precedente deliberazione della giunta regionale n. 19110 dell'11 ottobre 1996, stralciando le aree dall'ambito territoriale n. 3 anziché n. 2;

2) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4267

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Rettifica della deliberazione della giunta regionale n. 25750 del 6 marzo 1997 avente come oggetto «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tirano dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una piazzola per parcheggio in località Trivigno, da parte del sig. Bonazzi Francesco». (Deliberazione n. VI/35015).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 25750 del 6 marzo 1997, con la quale si approvava lo stralcio dell'area ubicata nel comune di Tirano (Sondrio), foglio 69, mappale n. 38, dagli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico di inedificabilità ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, in applicazione della legge 431/85, art. 1-*ter*;

Visto che nella suddetta deliberazione n. 25750 del 6 marzo 1997, per mero errore materiale, al punto 2) della parte dispositiva della succitata deliberazione è stato indicato il mappale n. 38 del foglio n. 69, quale area interessata dell'opera in argomento, anziché il confinante terreno censito col mappale n. 321;

Considerato che l'esatta richiesta di stralcio contenuta nella suddetta istanza è la seguente: «Stralcio dell'area ubicata nel comune di Tirano (Sondrio), foglio n. 69, mappale n. 321, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una piazzola per parcheggio in località Trivigno, da parte del sig. Bonazzi Francesco;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla rettifica del suddetto errore materiale, contenuto nella deliberazione;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di rettificare la precedente deliberazione della giunta regionale n. 25750 del 6 marzo 1997, stralciando per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Tirano (Sondrio), foglio n. 69, mappale 321, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una piazzola per parcheggio in località Trivigno, da parte del sig. Bonazzi Francesco;

2) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4268

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valmasino dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di due aree cintate ubicate nella foresta demaniale «Val Masino» località «Bagni Masino», da parte dell'azienda regionale delle foreste. (Deliberazione n. VI/35016).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 agosto 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Valmasino (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dell'azienda regionale delle foreste per la realizzazione di due aree cintate ubicate nella foresta demaniale «Val Masino» località «Bagni Masino»;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valmasino, foglio n. 27, mappale n. 15, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di due aree cintate ubicate nella foresta demaniale «Val Masino» in località «Bagni Masino», da parte dell'azienda regionale delle foreste.

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 13 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4269

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Torre S. Maria dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e sovralzo tetto rifugio alpino in località Alpe Piasci, da parte del sig. Cometti Giuliano. (Deliberazione n. VI/35141).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 novembre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Torre S. Maria (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per manutenzione straordinaria e sovralzo tetto rifugio alpino in località Alpe Piasci;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi

dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Torre S. Maria (Sondrio), foglio n. 25, mappale n. 191, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per manutenzione straordinaria e sovralzo tetto rifugio alpino in località Alpe Piasci;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4270

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Monno relativa all'alveo del torrente Valle Dorena per la parte interessata ai lavori e delimitata lateralmente in sponda sinistra orografica ed in sponda destra orografica dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per svaso e manutenzione opere idrauliche esistenti e regimazione alveo torrente Valle Dorena, da parte della direzione generale opere pubbliche e protezione civile della giunta. (Deliberazione n. VI/35142).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 luglio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Monno (Brescia), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per svaso e manutenzione opere idrauliche esistenti e regimazione alveo torrente Valle Dorena;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assogettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Monno (Brescia), relativa all'alveo del torrente Valle Dorena per la parte interessata ai lavori e delimitata lateralmente in sponda sinistra orografica foglio n. 22, mappali numeri 107, 73, 68, ed in sponda destra orografica foglio n. 13 mappali n. 23, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per svaso e manutenzione opere idrauliche esistenti e regimazione alveo torrente Valle Dorena;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1) l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 20 marzo 1998

Il segretario: SALA

98A4271

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 22 aprile 1998, n. **DPS X/40/98/1010.**

Legge 6 marzo 1998, n. 40: «Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero».

Agli assessorati regionali della sanità

Agli assessorati provinciali della sanità di Trento e Bolzano

Ai commissari di Governo presso le regioni e province autonome

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Gabinetto

Al Ministero degli affari esteri - D.G.E.A.S.

Al Ministero del tesoro - RGS - IGESPA

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto

Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate

All'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzione generale

La legge 6 marzo 1998, n. 40, indicata in oggetto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 12 marzo 1998 (supplemento ordinario n. 40/L), ha provveduto nel titolo V, capo I (articoli 32, 33 e 34) a dare una nuova organica disciplina alla materia riguardante l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri extracomunitari presenti sul territorio nazionale.

Tale nuova disciplina, che è entrata in vigore a decorrere al 27 marzo c.a., dovrà essere completata con il regolamento di attuazione e, per quanto di interesse e competenza, con il decreto sanità-tesoro per la determinazione del contributo di iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale.

Devesi in primo luogo rilevare, come precisato chiaramente all'art. 1, commi 1 e 2, che le disposizioni della predetta legge si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, che vengono indicati negli articoli successivi con il termine stranieri.

L'art. 32 della suddetta legge afferma l'obbligo dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale dei seguenti soggetti:

a) stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

b) stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza.

L'assistenza spetta, altresì, ai familiari a carico regolarmente soggiornanti e viene assicurata fin dalla nascita ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale, nelle more dell'iscrizione al Servizio stesso. Si ricorda che per l'individuazione dei familiari a carico si deve far riferimento all'art. 4 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627.

L'art. 32 afferma la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti e doveri dei predetti stranieri con i cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale.

In ordine alla parità, affermata dall'art. 32, si espongono le seguenti precisazioni:

1) gli stranieri regolarmente soggiornanti iscritti nelle liste di collocamento devono essere iscritti al S.S.N. gratuitamente alla pari dei cittadini italiani nelle medesime condizioni;

2) il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta sulle attività produttive (IRAP) ed un'addizionale regionale all'IRPEF, ha abolito i contributi di assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale, procedendo, quindi, ad una fiscalizzazione dei contributi stessi;

3) ai fini dell'iscrizione alla U.S.L. devono essere tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, in ordine all'obbligo di esibizione da parte dello straniero dei documenti inerenti il soggiorno. La parità per quanto riguarda la validità temporale comporta che non si debba più procedere al rinnovo annuale dell'iscrizione al S.S.N.; si deve procedere alla cancellazione del soggetto assistito contestualmente alla negazione del rinnovo del suo permesso di soggiorno o in caso di variazioni, nello status della persona, che comportino il venire meno dell'obbligo dell'iscrizione al S.S.N. A questo fine è sufficiente che, in sede dei dovuti controlli delle posizioni degli stranieri iscritti, venga richiesta dalla U.S.L. autocertificazione dalla quale si rilevi la permanenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'iscrizione obbligatoria.

È importante rilevare che l'art. 32, al comma 7, precisa, per gli stranieri obbligatoriamente assicurati al S.S.N., che l'iscrizione avviene presso la U.S.L. del comune in cui dimorano, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione. In attesa che venga emanato tale regolamento, le U.S.L. provvederanno all'iscrizione di tutti coloro che producano autocertificazione di effettiva domiciliazione in un comune situato nel territorio di riferimento della U.S.L. o siano in grado di esibire analoga attestazione rilasciata dallo stesso comune. Sono, altresì, fatte salve tutte le disposizioni che già prevedono l'iscrizione al S.S.N. dei lavoratori stranieri sulla base del domicilio, come avviene per i lavoratori stagionali e per tutti quei lavoratori che abbiano un contratto di lavoro a termine.

Per quanto riguarda i soggetti assistiti si rileva che la legge (art. 32, comma 1, lettere *a)* e *b)*), innovando profondamente rispetto alla precedente normativa, estende l'assistenza sanitaria a soggetti che prima non godevano di assicurazione obbligatoria.

Nella lettera *a)* del comma 1 dell'art. 32 vengono ad essere compresi non soltanto tutti gli stranieri in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti nelle liste di collocamento ma altresì tutte le figure di lavoratori che producano reddito per una attività lavorativa svolta in Italia. A differenza di quanto previsto dalla legislazione precedente, che individuava specifiche figure di lavoratori tenuti alla assicurazione obbligatoria, con la presente legge l'espressione «lavoro autonomo» deve essere definita in termini estensivi, nel senso che tutti coloro che svolgono un'attività lavorativa, che non rientri nell'ambito del lavoro subordinato, rientrano nella figura del lavoratore autonomo.

Nella lettera *b)* del comma 1 dell'art. 32 vengono indicati, quali destinatari dell'assicurazione obbligatoria, tutti gli stranieri che, in relazione alle disposizioni della stessa legge sul rilascio del permesso di soggiorno, abbiano ottenuto il permesso di soggiorno o ne abbiano chiesto il rinnovo per i seguenti motivi:

1) per lavoro subordinato o autonomo;

2) per motivi familiari;

3) per richiesta di asilo e per asilo politico;

4) per asilo umanitario;

5) per attesa adozione e per affidamento;

6) per acquisto di cittadinanza: in questo caso sono tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti ed i requisiti, e che sono in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento.

Pertanto ai fini dell'iscrizione obbligatoria al S.S.N., è necessario esibire agli uffici della U.S.L. preposti il permesso di soggiorno o il certificato sostitutivo dello stesso (qualora in corso di rinnovo).

Gli stranieri, regolarmente soggiornanti, che non rientrano tra coloro che sono obbligatoriamente iscritti al S.S.N., sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità mediante la stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale ovvero mediante iscrizione facoltativa al S.S.N., estesa anche ai familiari a carico. In questa categoria rientrano, per esempio, coloro che vivono di rendita e non svolgono alcuna attività lavorativa, gli studenti, le persone alla pari, il personale accreditato presso Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari (con esclusione, ovviamente, del personale assunto a contratto in Italia per il quale è obbligatoria l'iscrizione al S.S.N.) ed altre categorie che possono essere individuate per esclusione con riferimento a quanto sopra precisato.

È attualmente in fase di emanazione il decreto sanità-tesoro, previsto dall'art. 32, comma 3, per disciplinare gli aspetti contributivi dell'iscrizione volontaria al S.S.N. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 10 novembre 1986).

Ai sensi dell'art. 33, comma 1, gli stranieri non iscritti al S.S.N. — che possono essere o stranieri regolarmente presenti in Italia per un periodo temporaneo ovvero stranieri non tenuti all'iscrizione obbligatoria né iscrit-

tivolontariamente al S.S.N. — possono richiedere, dietro pagamento delle relative tariffe, prestazioni sanitarie di qualsivoglia tipologia al Servizio sanitario nazionale.

Rimangono ovviamente salvi gli accordi internazionali e, quindi, per i cittadini stranieri o italiani che, quali assicurati da Istituzioni estere, siano portatori di formulari o modelli previsti dai predetti accordi, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale continua ad essere effettuata secondo le norme previste dagli stessi accordi. La competenza in ordine alla gestione delle posizioni assicurative di questi stranieri è della U.S.L. nel cui territorio avviene l'erogazione delle prestazioni; nel caso di prestazioni erogate dall'azienda ospedaliera, la U.S.L. dovrà provvedere a pagare le tariffe relative alle prestazioni erogate allo straniero assicurato ed a richiederne il rimborso secondo le procedure previste dagli stessi accordi.

L'art. 33, comma 3, prevede che, agli stranieri presenti sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, siano assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e siano estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. L'accesso alle strutture sanitarie da parte di tali soggetti non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità di polizia, salvo che sia obbligatorio il referto sulla base della legislazione vigente. Nell'ambito di tale assistenza sono, in particolare, garantiti:

a) la tutela della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto ministeriale 6 marzo 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 1995);

b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176;

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

In base al comma 4 dello stesso art. 33, le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano. Gli oneri per le prestazioni erogate a tali soggetti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della U.S.L. territorialmente competente, che deve provvedere a pagare le prestazioni erogate dalle aziende ospedaliere qualora non si tratti di prestazioni urgenti o comunque essenziali. Per quanto riguarda l'accertamento delle condizioni di indigenza farà fede, in attesa dell'emanazione del regolamento di attuazione, una autodichiarazione dello stato di indigenza da parte del soggetto interessato come già avviene in alcune regioni.

L'ultimo comma dell'art. 33 prevede che al finanziamento delle prestazioni d'urgenza o comunque essenziali, erogate in regime di ricovero, provveda il Ministero dell'interno attraverso le ben note procedure, mentre dovrà essere finanziata dalle regioni l'erogazione delle restanti prestazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo.

L'art. 34 disciplina l'ingresso ed il soggiorno in Italia per cure mediche. Sono previste due distinte fattispecie:

I) straniero che chieda il visto e l'ingresso per potere effettuare, dietro pagamento dei relativi oneri, cure in Italia. Ai fini del rilascio del visto da parte dell'ambasciata italiana o del consolato territorialmente competente deve essere presentata dall'interessato la seguente documentazione:

a) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa;

b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Con il regolamento di attuazione devono essere stabilite le modalità di versamento di tale deposito; in attesa che venga emanato tale regolamento, il deposito cauzionale dovrà essere costituito in base alle indicazioni della competente azienda sanitaria, territoriale od ospedaliera;

c) dichiarazione di avere la disponibilità in Italia, o di poterne affrontare personalmente le spese, di vitto e alloggio per l'eventuale accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato;

II) straniero che venga trasferito in Italia per cure nell'ambito degli interventi umanitari previsti dall'art. 12, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ovvero dei programmi approvati dalle regioni ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Questo Ministero si riserva di inviare ulteriori direttive anche in relazione all'emanando regolamento di attuazione.

Il Ministro: BINDI

98A4306

CIRCOLARE 27 aprile 1998, n. DPS IV/9/11/749.

Interpretazione articoli vari del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.

Agli assessori regionali alla sanità delle regioni a statuto ordinario e speciale

Agli assessori provinciali alla sanità delle province autonome di Trento e Bolzano

e, per conoscenza:

Ai commissari di Governo

Sono pervenuti quesiti in ordine all'interpretazione di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1988, supplemento ordinario n. 8/L, e concernenti la normativa concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, e la disciplina per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e al secondo livello dirigenziale.

Al fine di consentire una applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale della disciplina dei predetti regolamenti, si riportano, qui di seguito, alcune indicazioni ritenute opportune in relazione ai singoli articoli oggetto dei vari quesiti.

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483

Art. 78. — Il comma 1 dell'art. 78, dispone che i concorsi per i quali alla data del decreto sono iniziate le prove d'esame, sono portati a termine con le procedure vigenti alla data del bando. I quesiti concernono la effettiva portata della disposizione, avuto riguardo alla circostanza che la data del decreto non è contestuale a quella della sua pubblicazione e della relativa entrata in vigore e che nell'arco temporale intercorrente tra i due momenti sono state avviate procedure concorsuali con la effettuazione di prove scritte ovvero sono state completate le procedure stesse fino a pervenire alle relative assunzioni.

In proposito si ritiene che la norma vada interpretata, al di là della sua portata letterale, con riguardo alla natura dell'atto ed ai suoi effetti nel mondo giuridico, per i quali non è sufficiente la conoscenza dell'atto ma occorre che lo stesso entri a pieno titolo nell'ordinamento. Detta condizione è soddisfatta con l'entrata in vigore del provvedimento.

Solo l'entrata in vigore dell'atto regolamentare legittimava, infatti, le aziende sanitarie all'adozione delle iniziative per la definizione delle attività concorsuali già avviate, secondo le nuove procedure.

L'espletamento delle prove scritte nell'arco temporale tra la data del decreto e la sua entrata in vigore è da ritenersi del tutto legittimo in quanto completamento del concorso secondo le procedure vigenti a detta data e non ancora modificate dal regolamento.

L'entrata in vigore dell'atto regolamentare dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* costituisce, infatti, il momento temporale preclusivo per la prosecuzione delle attività concorsuali, non materializzatesi almeno in una prova di esame, secondo le precedenti procedure.

A partire da tale data le attività concorsuali debbono essere portate a compimento secondo le procedure disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997.

Art. 74. — In ordine all'art. 74 è stato chiesto di conoscere se la disposizione debba intendersi riferita a tutti gli aspiranti al concorso o esclusivamente al personale di ruolo di cui all'art. 56.

Innanzitutto è opportuno premettere che la formulazione della norma è tale da non dover dare adito a dubbi o perplessità se alla stessa viene data lettura avendo diretto riguardo alla punteggiatura.

Atteso, peraltro, che sono state, comunque, formulate richieste di chiarimento, si ritiene utile precisare che l'eccezione temporale al requisito della specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente è riferita a tutti coloro che aspirano a partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, prescindendo dall' essere o meno in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto.

In sostanza il possesso della specializzazione in una disciplina affine, come prevista dal decreto ministeriale 31 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, supplemento ordinario n. 25, costituisce titolo utile per partecipare al relativo concorso.

La disposizione stabilisce, infatti, una deroga in via generale anche se limitata nel tempo. Il primo periodo dell'articolo e precisamente: «Fermo restando quanto previsto all'art. 56, comma 2, per il personale di ruolo, ... » è un richiamo alla deroga speciale e permanente prevista dall'art. 56, comma 2, che regola la particolare situazione giuridica del personale già di ruolo presso le USL e le aziende ospedaliere. Detto personale anche senza specializzazione nella disciplina può partecipare, senza limiti di tempo, a procedure concorsuali presso altre aziende, diverse da quella di appartenenza, sulla base del requisito del servizio di ruolo nella disciplina nel posto già ricoperto.

Articoli vari. — Per quanto riguarda i quesiti relativi agli articoli 27, 31, 35, 39, 43, 47, 51, 55 e rispettivi commi 4, lettera *a),* punto 2, si precisa che la formulazione «altra posizione funzionale» va riferita, non già

al solo personale appartenente all'ex IX livello ma anche a quello appartenente all'ex X livello, come regolato dall'ordinamento del personale secondo la precedente disciplina.

La nuova disciplina concorsuale ha inteso accorpare i predetti livelli IX e X, assegnando ad essi un punteggio di 0,50 per anno, in quanto tali livelli non appartenevano al profilo dirigenziale del previgente ordinamento ed una differenziazione di punteggio, tenuto conto dell'esiguità del totale dei titoli di carriera, avrebbe comportato una evidente polverizzazione dello stesso.

Detto accorpamento, peraltro, è in stretta correlazione con l'accorpamento che è stato previsto nel punto n. 1, lettera *a)*, del comma 4 degli articoli citati, per il servizio prestato nel livello a concorso, o livello superiore, laddove per livello superiore si intende sia il servizio prestato come primario, le cui funzioni di direzione sostanziavano la figura dirigenziale, sia come secondo livello secondo la nuova denominazione della posizione apicale.

Art. 18. — In relazione ai quesiti posti sull'art. 18, comma 7, si rappresenta che la norma va interpretata nel senso che la graduatoria di merito del concorso può essere utilizzata per un periodo di diciotto mesi dalla pubblicazione della stessa, unicamente, per coprire i posti messi a concorso e che per qualsivoglia motivo non siano stati ricoperti dai vincitori o si siano resi disponibili nell'arco temporale predetto (rinuncia, risoluzione, decadenza, morte, ecc.).

Il comma 7 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 deve essere interpretato in piena sintonia con i limiti ed i vincoli stabiliti dalla legge n. 537/1993, che stabilisce l'utilizzabilità della graduatoria solo per i posti vacanti nel profilo e disciplina già messi a concorso.

Articoli 58, 62, 66. — In merito alle disposizioni concernenti il profilo professionale di avvocato (art. 58, comma 1, lettera *c*); il profilo professionale di ingegnere, architetto e geologo (art. 62, comma 1, lettera *c*); il profilo professionale di analista-statistico e sociologo (art. 66, comma 1, lettera *a)*; punto 2, lettera *b)*, punto 2 e lettera *c)*, punto 2); è stata rilevata la illogicità del richiesto requisito della anzianità quinquennale di servizio, in quanto nel Servizio sanitario nazionale non esiste personale con tale requisito.

Al riguardo si osserva che le norme regolamentari sono l'esatta riproduzione dell'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, intitolato: «Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale».

La norma di legge richiede quale requisito d'accesso alla qualifica di dirigente dei ruoli professionali, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale, oltre che il relativo diploma di laurea, cinque anni di servizio effettivo, corrispondente alla medesima professionalità, prestato in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo, ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.

Anche se in concreto non sarà possibile l'acquisizione di personale nell'ambito delle aziende sanitarie in relazione alla non sussistenza nel pregresso ordinamento di livelli che non siano stati già ricompresi nella dirigenza, è del tutto evidente che le disposizioni regolamentari non potevano, comunque, discostarsi dalla previsione della fonte primaria (il decreto legislativo n. 29/1993) prevedendo requisiti diversi.

Si osserva, comunque, che l'acquisizione di personale con i requisiti prescritti dalle disposizioni, di legge e regolamentari, è possibile attraverso le altre amministrazioni ed enti pubblici che hanno nei propri ruoli organici personale inserito nelle posizioni e qualifiche funzionali e nei livelli previsti dalle disposizioni in questione.

Si fa presente, peraltro, che proprio per cercare di superare le difficoltà riscontrate è stato integrato il predetto art. 26 del decreto legislativo n. 29/1993, prevedendo l'ammissione anche di candidati «in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo» (art. 45, comma 15, decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998).

Articoli 47, 55, 69, 77. — In ordine a detti articoli si ritiene opportuno far presente che nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 42 del 20 febbraio 1998 a pag. 111 sono state pubblicate le rettifiche apportate ad alcuni errori contenuti nel testo del regolamento.

Art. 47. — Nell'art. 47, comma 4, lettera *a)*, numero 2, è contenuto un errore di stampa (punti 0,30 per anno invece di punti 0,50 per anno) per il quale è in corso il procedimento per farsi luogo all'errata-corrige.

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484

Art. 4, comma 1. — È stato chiesto se il previsto multiaccesso categoriale per alcune discipline sia di per sé vincolante o se, al contrario, sia necessaria una preventiva modifica dei regolamenti interni aziendali.

Al riguardo si osserva che l'art. 4 del regolamento prevede che l'incarico di secondo livello dirigenziale può essere conferito esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità e, per alcune di esse, espressamente riserva l'accesso a più categorie professionali.

Per le discipline, per le quali il regolamento prevede l'accesso a diverse categorie professionali, l'accesso stesso non può essere più limitato a una sola categoria; le eventuali tipizzazioni categoriali, già contenute nei regolamenti e nelle piante organiche aziendali, devono ritenersi, infatti, superate per effetto della sopravvenuta normativa. Gli avvisi in corso per il conferimento di incarichi in discipline con pluralità di accesso, che contenessero eventuali limitazioni, debbono essere revocati.

Tale impostazione trova, peraltro, conferma nel diverso sistema di copertura dei posti di primo livello dirigenziale. Infatti per l'accesso al primo livello dirigenziale nelle discipline con pluralità di accesso è previsto (vedi art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997) solo la possibilità e non l'obbligo di conferire i posti in organico attraverso concorsi con accesso riservato a più categorie professionali.

Art. 5, comma 1, lettera *b)*. — È stato chiesto se l'anzianità di servizio nella disciplina, prevista come alternativa all'anzianità più la specializzazione, indicata nella prima parte del comma, sia da intendersi riferita esclusivamente alla disciplina o se al contrario possa essere riferita anche all'anzianità in una disciplina equipollente.

In proposito si ritiene che la lettera della disposizione escluda la possibilità di prendere in considerazione, al fine del raggiungimento dell'anzianità di dieci anni, anche il servizio prestato in discipline equipollenti in quanto il requisito dell'anzianità decennale è alternativo al requisito dell'anzianità di sette anni più la specializzazione. Il criterio più restrittivo è motivato dalla carenza della specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente.

Art. 15, comma 1, primo periodo. — È stato posto il quesito se la prima parte del comma 1 dell'art. 15 rappresenti un'implicita proroga degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 1-*septies,* della legge 17 gennaio 1997, n. 4.

Al riguardo, si rileva che è di tutta evidenza che la norma regolamentare non può modificare la norma di legge, la quale prevedeva che i suddetti incarichi cessassero alla data del 31 dicembre 1997. Si osserva, peraltro, che la circolare del Ministero in data 30 dicembre 1997, che prospettava l'opportunità della proroga degli incarichi fino all'entrata in vigore del regolamento, era finalizzata unicamente ad evitare soluzioni di continuità nell'assistenza e a consentire ai beneficiari della legge n. 4/1997 di partecipare al conferimento degli incarichi in base alla nuova disciplina.

Art. 15, comma 2, secondo periodo. — In ordine al secondo periodo del comma 2 dell'art. 15, si precisa che, per un refuso, non risulta indicato (oltre che l'art. 5) anche l'art. 1 per quanto riguarda i requisiti richiesti per l'incarico di direzione sanitaria aziendale. L'omissione non è rilevante in quanto la seconda parte del comma è una mera esplicitazione della prima, dalla quale si desume che occorrono i requisiti precedentemente previsti dal regolamento per detto incarico.

La disposizione va, quindi, interpretata nel senso che per l'incarico di direzione sanitaria aziendale occorrono i requisiti indicati nell'art. 1, ad esclusione dell'attestato di formazione manageriale, fino all'espletamento del primo corso utile.

Alcune aziende hanno sollevato, infine, il problema degli avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484 deliberati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del regolamento.

Al riguardo si fa presente che il regolamento non ha previsto, né poteva prevedere, disposizioni transitorie in quanto l'art. 2, comma 1-*quinquies,* del decreto legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito nella legge 17 gennaio 1997, n. 4, esclude, di fatto, una fase transitoria.

Infatti, tale articolo prevede espressamente che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (1° febbraio 1998), sono abrogate tutte le disposizioni del pregresso ordinamento sui requisiti di accesso e tutte le altre disposizioni incompatibili con quelle recate dal regolamento stesso.

Ne consegue che tutti gli avvisi pubblici emanati prima della data di entrata in vigore del regolamento debbono essere revocati, con la sola possibile esclusione, per un generale principio di conservazione ed economia degli atti amministrativi e di tutela di legittime aspettative, di quelli per i quali, alla stessa data, la commissione di esperti abbia già iniziato le operazioni di selezione con la valutazione dei *curricula.*

Si ritiene, peraltro, che, anche in tali ultimi casi, il direttore generale possa comunque revocare l'avviso qualora ritenga più opportuno rinnovare le procedure selettive in ragione della prevedibile maggiore partecipazione di concorrenti che le nuove disposizioni consentono.

Nel fare riserva di fornire ulteriori chiarimenti in relazione ad eventuali ulteriori quesiti, aventi portata generale, si pregano le SS.LL. di voler disporre per la tempestiva conoscenza del suindicato indirizzo interpretativo alle aziende sanitarie del rispettivo territorio al fine di evitare applicazioni disomogenee della normativa in questione.

Il Ministro: BINDI

98A4307

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 5 maggio 1998 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Lucio Lussu, console onorario della Federazione Russa a Firenze.

98A4308

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elezione del presidente generale dell'Associazione italiana della Croce rossa

Si comunica che l'assemblea generale dell'Associazione italiana della Croce rossa, costituita ai sensi del nuovo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110, nella riunione del 4 aprile 1998 ha eletto la prof.ssa Mariapia Garavaglia presidente generale dell'Associazione stessa.

98A4312

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Ratifica della deliberazione n. 8 del 15 aprile 1998, assunta dal presidente del comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Si comunica che la deliberazione n. 8 del 15 aprile 1998, assunta dal presidente del comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1998 è stata ratificata dal plenum del comitato centrale nella seduta del 28 aprile 1998.

98A4313

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.E., in Trento

Con decreto ministeriale n. 24306 dell'8 aprile 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.r.l. S.I.E., con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dal 15 ottobre 1997 al 14 ottobre 1998.

98A4171

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 maggio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1735,52
ECU	1939,62
Marco tedesco	986,26
Franco francese	294,07
Lira sterlina	2826,64
Fiorino olandese	875,20
Franco belga	47,810
Peseta spagnola	11,610
Corona danese	258,83
Lira irlandese	2481,79
Dracma greca	5,724
Escudo portoghese	9,626
Dollaro canadese	1200,22
Yen giapponese	12,849
Franco svizzero	1182,23
Scellino austriaco	140,15
Corona norvegese	232,99
Corona svedese	226,10
Marco finlandese	324,54
Dollaro australiano	1094,25

98A4363

BANCA D'ITALIA

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Forum di Bracigliano - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Bracigliano.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 23 aprile 1998, ha nominato il dott. Leopoldo Varriale commissario liquidatore ed i signori avv. Lanfranco Benvenuto, dott. Francesco Bonifacio, prof. Pasquale Stanzione componenti il comitato di sorveglianza della Banca di credito cooperativo Forum di Bracigliano - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bracigliano (Salerno), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della porgrammazione economica in data 22 aprile 1998.

98A4195

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernente: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 65/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 1998).

Nelle premesse al decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* dopo il capoverso «Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali, sentite ai sensi dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59;» e prima del capoverso «Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 1998;», è inserito il seguente capoverso: «*Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 marzo 1998;*».

98A4309

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 84, concernente: «Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1998).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 31, seconda colonna, all'art. 7, comma 2, dove è scritto: «2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della *naviazione,* ...», leggasi: «2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della *navigazione,* ...»;

a pag. 32, seconda colonna, all'art. 9, comma 10, penultimo rigo, dove è scritto: «... le misure idonee intese ad evitare le *inflazioni* commesse.», leggasi: «... le misure idonee intese ad evitare le *infrazioni* commesse.»;

sempre a pag. 32, seconda colonna, all'art. 10, comma 1, terzo rigo, dove è scritto: «... ed in assenza di altro soggetto dotato del requisito della capacità professionale che possa assumere la direzione, *e* consentito a coloro che abbiano titolo, ...», leggasi: «... ed in assenza di altro soggetto dotato del requisito della capacità professionale che possa assumere la direzione, *è* consentito a coloro che abbiano titolo, ...».

98A4310

Comunicato relativo al decreto del Ministro della difesa 26 gennaio 1998 concernente: «Struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della difesa». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 62 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 6 aprile 1998).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale,* pag. 23, seconda colonna, le competenze previste dall'art. 3 per l'8ª Divisione devono intendersi come non apposte e sostituite dalle seguenti:

«8ª Divisione (ricambi, materiali di supporto ed equipaggiamenti vari), retta da un ufficiale con il grado di colonnello dell'Aeronautica militare:

attività connesse con l'approvvigionamento dei ricambi relativamente agli aeromobili ad ala fissa e ad ala rotante; studio, sviluppo tecnico, standardizzazione, approvvigionamento, trasformazione, manutenzione, riparazione e revisione degli equipaggiamenti e mezzi speciali di supporto ed assistenza al suolo meccanici, elettrici ed elettronici nonché degli equipaggiamenti generali elettrici, idraulici, elettromeccanici, meccanici dagli aeromobili; valutazione dei costi connessi con i materiali di cui sopra; definizione dei requisiti tecnici attinenti alla revisione/manutenzione/riparazione/supporto tecnico degli equipaggiamenti e mezzi speciali di supporto ed assistenza al suolo degli equipaggiamenti generali elettrici, idraulici, elettromeccanici, meccanici degli aeromobili ad ala fissa e ad ala rotante; elaborazione e gestione delle condizioni tecniche contrattuali e della normativa tecnica per i collaudi, uso e manutenzione dei materiali di cui sopra; controllo delle lavorazioni, collaudi, visite tecniche; emanazione e aggiornamento delle pubblicazioni tecniche di competenza; emanazione dei provvedimenti correttivi degli inconvenienti segnalati dalle Forze armate e Corpi armati dello Stato; esame e sanzione dei verbali di visita tecnica per i materiali di cui sopra fuori uso».

98A4314

Comunicato relativo al decreto rettorale dell'Università di Trieste 31 ottobre 1997 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 68 del 23 marzo 1998)

In calce al decreto rettorale citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* pag. 39, seconda colonna, dove è scritto: «Il rettore: DEL CARO», leggasi: «Il rettore: BORRUSO».

98A4315

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 1 7 0 9 8 *

L. 1.500